



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

Seduta del 21 giugno 2016 n. 167

OGGETTO: COMUNE DI ORTONA /GRECO LOREDANA E ALTRI – APPROVAZIONE SCHEMA DI TRANSAZIONE.

L'anno **duemilasedici** il giorno **21** del mese di **giugno** alle ore **13:48** nella sede comunale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Sindaco dr.Vincenzo d'OTTAVIO;

Sono presenti gli Assessori:

- | | | |
|----------|------------|-----------|
| 1 Sig. | D' ANCHINI | Tommaso |
| 2 Sig. | DE IURE | Domenico |
| 3 Sig.ra | SCHIAZZA | Simonetta |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott.ssa Mariella COLAIEZZI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

1) con atto di citazione notificato il 14 novembre 2002, Loredana Greco, in proprio e nella qualità di genitrice esercente la potestà sulle figlie minori Chiara ed Antonella Masia, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona, il Comune di Ortona, chiedendone la condanna al

risarcimento dei pretesi danni subiti in dedotta conseguenza della morte del coniuge Antonio Masia, deceduto in Ortona l'11 novembre 2000, per asserito fatto colposo (ex artt. 2043 o 2051 c.c.) dell'ente convenuto;

2) nella notte tra il 10 e l'11 novembre 2000 il marittimo Antonio Masia, mentre percorreva la strada pedonale che collega il centro abitato alla stazione ferroviaria di Ortona, decedeva precipitando accidentalmente da un muretto alto circa 50 centimetri sulla sottostante scalinata, all'altezza del civico 36 di via Marina;

3) nell'area erano in corso i lavori di sistemazione della strada pedonale Ortona – stazione (primo stralcio funzionale), appaltati dal Comune all'impresa Campanella Franco & Rocco s.n.c. con contratto rep. n. 1266 del 6 giugno 2000, sotto la direzione dell'arch. Ennio Proietto; i lavori erano stati consegnati all'impresa il 19 giugno 2000, venendo sospesi il successivo 10 agosto;

4) sottoposti a procedimento penale per il reato di omicidio colposo, i contitolari dell'impresa ed il direttore dei lavori venivano prosciolti dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Chieti dr. Marco Flamini con sentenza 8 maggio 2002, sul rilievo che il luogo del sinistro *“era situato all'esterno del cantiere”*, conseguendone che *“alcun obbligo giuridico incombeva sui responsabili della ditta e sul direttore dei lavori di apporre delle protezioni al muretto diruto”*;

5) nel successivo procedimento penale a carico del dirigente del III settore geom. Luciano Prosperi e dell'assessore ai LL.PP. ing. Nicola Fratino il primo veniva condannato, in esito a giudizio abbreviato, dal giudice dell'udienza preliminare d.ssa Marina Valente con sentenza 19 maggio 2004, mentre il secondo veniva prosciolto dal giudice dell'udienza preliminare dr. Geremia Spiniello con sentenza 28 aprile 2005; tale decisione dichiaratamente dissentiva dalle due precedenti, nella parte in cui avevano ritenuto che il cantiere *“non comprendesse il muro in questione e quindi non meritasse di essere opportunamente recintato. Al contrario è invece molto agevole osservare che detti lavori avrebbero dovuto necessariamente estendersi almeno fino al bordo di detto muro giacché, come dimostrato dal sistema di collocazione delle casseformi e delle gettate cementizie successive, la sua staticità avrebbe dovuto essere certamente assicurata dal momento che venivano asportati notevoli moli di detriti che fungevano anche da naturale sostegno”*;

6) con sentenza 5 ottobre 2006 la Corte d'appello di L'Aquila, pur confermando la responsabilità del geom. Luciano Prosperi, rilevava come competesse all'impresa il rifacimento del muro dal quale precipitò la vittima;

7) con sentenza 23 aprile 2008, n. 22617 la Corte di cassazione confermava la decisione della Corte d'appello di L'Aquila;

8) pendente il giudizio (iscritto al n. 294/02 R.G.C.) promosso da Loredana Greco, il Comune di Ortona, traendo argomento dalle sentenze penali che avevano ritenuto il sinistro verificatosi nell'area di cantiere, con atto di citazione notificato il 12 - 13 marzo 1997 conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona Franco e Rocco Campanella nonché l'arch. Ennio Proietto, chiedendone la condanna a rivalere il Comune dalle pretese dell'attrice;

9) i convenuti resistevano alla domanda e chiamavano in causa i rispettivi assicuratori della responsabilità civile Duomo UniOne S.p.A. e Unipol S.p.A.;

10) la causa veniva riunita a quella n. 294/02 R.G.C. promossa da Loredana Greco contro il Comune;

11) in corso di causa l'Assitalia S.p.A. versava alle eredi della vittima, su disposizione del Comune, l'intero massimale di euro 154.937,07 della polizza di assicurazione della responsabilità civile contratta dal Comune;

12) con sentenza 12 – 27 marzo 2012, n. 44 il Tribunale accoglieva la domanda proposta da Loredana Greco, Chiara ed Antonella Masia nei confronti del Comune di Ortona, della Campanella Franco & Rocco s.n.c. nonché dell'arch. Ennio Proietto (rispettivamente committente, appaltatrice e direttore dei lavori di sistemazione della strada pedonale Ortona – stazione ferroviaria); accoglieva parzialmente la domanda di regresso del Comune nei confronti dei coobbligati, condannandoli a rivalere l'ente ciascuno per quota pari ad

un terzo dell'intero; accoglieva la domanda di garanzia dell'impresa nei confronti della Duomo UniOne S.p.A., mentre rigettava quella del direttore dei lavori nei confronti della Unipol S.p.A.;

13) avverso la sentenza proponevano appello la Duomo UniOne S.p.A. e, in via incidentale, il Comune; proponeva appello anche l'arch. Ennio Proietto, ma la causa non veniva iscritta a ruolo;

14) con sentenza 7 - 17 gennaio 2014, n. 56 la Corte d'appello di L'Aquila dichiarava la Duomo UniOne S.p.A. obbligata nei limiti del massimale di polizza di euro 516.456,89, rigettava l'appello incidentale del Comune e regolava le spese del giudizio, confermando nel resto;

15) la Corte riconosceva la responsabilità del Comune quale ente proprietario dell'area nella quale si era verificato il sinistro, pur affermando la concorrente responsabilità dell'impresa e del direttore dei lavori, escludendo invece il concorso del fatto colposo della vittima;

16) in esecuzione della sentenza la Duomo UniOne S.p.A. corrispondeva la somma di euro 516.456,89 alle eredi della vittima il 20 marzo 2014:

17) con atto di citazione notificato il 17 febbraio 2015 il Comune chiedeva la revocazione della sentenza 7 – 17 gennaio 2014, n. 56 della Corte d'appello, ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., nella parte in cui aveva giudicato parzialmente inammissibile il quarto motivo dell'appello incidentale da essa proposto con la comparsa di risposta;

18) nella resistenza di Loredana Greco, Chiara ed Antonella Masia la Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza 1° - 10 marzo 2016, n. 288, pur ritenendo sussistente il denunciato errore revocatorio, rigettava l'impugnazione, stante l'impossibilità, in assenza delle dichiarazioni dei redditi della vittima, di rideterminare la somma dovuta, condannando il Comune al pagamento delle spese del giudizio;

19) nelle more, con atto di precetto notificato il 29 giugno 2015, le creditrici avevano intimato al Comune il pagamento della somma di euro 1.149,446,95, oltre interessi e rivalutazione dal 1° agosto 2014 al saldo:

20) con atto notificato il 22 settembre 2015, le creditrici pignoravano i crediti vantati dal Comune nei confronti del tesoriere Banca popolare dell'Emilia Romagna;

21) il terzo rendeva dichiarazione negativa, che all'udienza di comparizione delle parti in data 25 novembre 2015 veniva contestata dalle creditrici, ad istanza delle quali il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Chieti – Sezione distaccata di Ortona (n. 3315/15 R.G.E.) disponeva procedersi ad accertamento dell'obbligo del terzo, fissando a tal fine l'udienza del 27 aprile 2016;

22) il Comune si costituiva in giudizio con memoria del 22 aprile 2016, chiedendo accertarsi l'inesistenza di crediti utilmente pignorabili presso il tesoriere;

23) l'udienza del 27 aprile 2016 era rinviata al 28 settembre 2016 per consentire al Comune l'esame dei nuovi documenti prodotti dalle creditrici;

24) in esito a trattative con il Comune, le creditrici, a fronte della rinuncia del Comune a proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza resa sull'istanza di revocazione, si sono dichiarate disponibili ad accettare a stralcio il pagamento della minor somma di euro 857.000,00, per capitale ed accessori, da pagarsi in due rate scadenti il 30 settembre 2016 ed il 31 marzo 2017, senza aggravio di ulteriori spese, interessi e rivalutazione.

Evidenziato che, nel caso di che trattasi, le reciproche concessioni, proprie del contratto di transazione di cui all'art. 1965 del codice civile, che le parti si fanno per porre fine al contenzioso sono identificabili:

- per quanto riguarda parte attrice, nella riduzione delle somme dovute giusta sentenza di II grado, nell'accettazione di modalità di pagamento pluriennale, nella rinuncia ad interessi e rivalutazione sulle somme a credito, dal 01.08.2014 sino al saldo per tutta la durata della rateizzazione, nella rinuncia alle azioni esecutive, in cambio della certezza sui tempi di pagamento delle somme a credito;
- per quanto riguarda il Comune di Ortona, nella rinuncia al ricorso per Cassazione;

Ritenuto conveniente per questo Ente addivenire all'accordo per le seguenti ragioni:

- 1) Risparmio rispetto al debito riportato in sentenza;
- 2) Modalità di pagamento dilazionato nel tempo che consente all'Ente di adempiere all'obbligo, misura questa che renderebbe maggiormente sopportabili le indubbe problematiche viceversa non gestibili ove si dovesse provvedere al saldo del quantum riconosciuto alle attrici in unica soluzione, problematiche connesse principalmente alla provvista finanziaria da reperire per assicurare copertura finanziaria alla spesa in discorso e alla disponibilità in termini di cassa necessaria per far fronte all'onere di che trattasi, disponibilità difficilmente ipotizzabile viste la cronica carenza di liquidità che affligge l'Ente;
- 3) Risparmio degli interessi e rivalutazione sulle somme dovute dal 01.08.2014 per tutto il tempo di dilazione del pagamento;
- 4) Evitare la procedura esecutiva per l'intero importo e con notevole aggravio di spesa per interessi e spese legali;

Sentito il legale incaricato da questo Ente alla sua difesa nel giudizio di primo grado e di appello, Avv. Massimo Cirulli, con studio in Ortona, circa l'opportunità e convenienza per l'Ente di concludere transattivamente la vicenda di che trattasi, nei termini di cui allo schema allegato;

Dato atto, pertanto, che la proposta transattiva risulta pienamente conforme al pubblico interesse del Comune di Ortona, per i vantaggi sopra riportati e verificato che, in relazione all'istruttoria effettuata, ricorrono i presupposti che la giurisprudenza contabile ritiene che debbano sussistere per la legittima stipulazione di un accordo transattivo, essendo valutabili *icto oculi* i termini reali del compromesso e la congruità delle condizioni concordate;

Precisato che la transazione di cui al presente atto non ha effetto novativo e, pertanto, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, dopo 15 giorni dalla singola scadenza, lo stesso sarà risolto di diritto, con le conseguenze di cui all'art. 2 dell'allegato schema;

Visto, quindi, lo schema di transazione, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, e ritenuto meritevole di approvazione;

Visti i pareri favorevoli del Dirigente del Settore Affari generali e servizi demografici e del Dirigente dei servizi finanziari e risorse umane, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore;

Con votazione unanime;

DELIBERA

- 1) Stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto
- 2) Approvare l'allegato schema di transazione che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al fine della definizione dei rapporti di debito credito tra il Comune di Ortona e Loredana Greco e Chiara ed Antonella Masia;
- 3) Di dare mandato al dirigente il Settore Affari Generali e Servizi Demografici il compimento degli atti consequenziali e di autorizzare il predetto alla sottoscrizione dell'atto di transazione;
- 4) Di dare atto che la materiale sottoscrizione dell'atto di transazione, di cui al precedente punto 3, è subordinata al riconoscimento da parte del Consiglio Comunale del debito fuori bilancio per l'importo di € 857.000,00 come da proposta transattiva allegata ed approvata, con contestuale variazione al bilancio di previsione finanziario 2016 – 2018 (annualità 2016) compatibile con i vincoli di finanza pubblica disposti dai commi 709 ss. dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, mediante la quale assicurare la dovuta copertura finanziaria all'onere in precedenza riportato.

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to M. COLAIEZZI

IL PRESIDENTE
F.to V. d'OTTAVIO

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to S. SCHIAZZA

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona – www.comune.ortona.chieti.it – e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 24-06-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 24-06-2016

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**